

ranza di quel paese; invece, annullandola, il signor intendente avrebbe dato ragione alla minoranza.

Io trovo che una tale ragione addotta da un pubblico impiegato merita bene di essere considerata dalla Camera. La seconda poi, gravissima, è questa: la legge municipale concede al solo intendente generale la facoltà di annullare delle elezioni, e ciò, io credo, saviamente fu previsto dal legislatore, inquantochè la cosa era talmente grave, trattandosi di annullare la votazione di liberi cittadini, che si è voluto che non bastasse il voto dell'intendente della provincia, ma che si richiedesse quello più maturo dell'intendente generale. Invece nel nostro caso l'intendente generale ha dato, in genere, indefinita ed ampia facoltà all'intendente della provincia di annullare quelle elezioni comunali seguite nella sua provincia che esso stimerebbe viziate.

Ora, io dico, lo spirito della legge che voleva il voto dell'intendente generale come più maturo, perchè doppiamente sindacato, è qui pienamente violato. Si aggiunga a questo che la petizione è da due mesi che è sporta e non ebbe il suo corso. Quindi la violazione della legge col fatto che si sarebbero illegalmente annullate quelle elezioni, e chiamato nuovamente il collegio elettorale a procedere ad un'altra elezione, la quale deve essere seguita sul principio di questo mese, avrebbe ottenuto l'illegale suo effetto.

Quindi io credo che la Camera sia chiamata a decidere su questo punto, affinchè non vi sia conflitto tra l'elezione seguita antecedentemente e quella posteriormente, ove queste siano già seguite. Giacchè si deve aggiungere che il petizionario era ricorso all'intendente, facendogli osservare che aveva sporto un ricorso alla Camera, e che la Camera, dovendosi occupare di questo, era necessario di soprassedere a quella elezione fino a che la Camera medesima avesse su di ciò espresso il suo voto; invece, se si deve prestar fede ad alcune lettere pervenute alla Commissione, il signor intendente volle che si procedesse a questa elezione, asserendo non appartenere alla Camera l'occuparsi di tali amministrative materie. Io ben di buon grado, prima di avere le prove, non voglio credere che un pubblico funzionario, quale si è un intendente, abbia voluto sconoscere il sovrano potere della Camera.

Le conclusioni della Commissione quindi sarebbero di mandare la petizione al ministro dell'interno, affinchè assuma le dovute informazioni e si verifichi se nel fatto della seguita annullazione della prima elezione sia stata violata la legge, nel qual caso (e questo è appunto il voto della Commissione) restino validate le anteriori elezioni di quel comune.

MOJA. L'annullamento delle elezioni comunali di Santo Stefano d'Aveto è un vero abuso d'autorità.

Prima di tutto, come osservava l'onorevole relatore, esso è contrario all'articolo 67 della legge comunale, in cui è detto: « semprechè dall'intendente generale sia dichiarata valida; » dunque ciò non ispetta all'intendente della provincia. I motivi poi che hanno indotto l'intendente di Chiavari a pronunziare la detta annullazione, come risulta dai documenti e dalle carte annesse alla petizione e che sono dallo stesso allegati nel suo decreto 21 luglio, sono assolutamente insussistenti; prima di tutto nel primo motivo egli dice che mancavano le liste elettorali approvate dall'intendente generale, ma questa mancanza avveniva in gran parte per colpa dell'intendente stesso, il quale non lasciò il tempo necessario alla verifica di quelle liste.

Del resto, trattandosi dell'elezione di alcuni deputati, la Camera ha già deciso che questa mancanza delle nuove liste non fosse un motivo sufficiente di nullità.

Il secondo motivo che egli allega sono i pretesi brogli che egli afferma essere seguiti in questa elezione. Fra le altre cose dice che alcuni elettori furono avvertiti individualmente ed altri no; ma io farò osservare alla Camera che nei documenti annessi alla petizione di cui si tratta vi è una copia autentica del manifesto di convocazione che rimase affisso nei luoghi e modi stabiliti dalla legge, dimodochè nessun elettore poteva ignorare il giorno in cui si dovevano fare le elezioni; e se furono inviati altri avvisi individuali, ciò è per nulla vietato dalla legge. Ma il vero motivo che indusse l'intendente di Chiavari ad annullare le elezioni del comune di Santo Stefano d'Aveto io lo desumo dalle lettere che egli scrisse alla Commissione delle petizioni, nella quale egli dice che quel comune è diviso in partiti, e che le elezioni riuscirono tutte favorevoli ad un solo partito.

Qui si vede chiaramente che il signor intendente non è di questo partito, ed egli, annullando le elezioni che non convenivano al suo partito, ha dimostrato di essere stato a ciò indotto da spirito di partito. Se il partito che ha predominato nell'elezione è la maggioranza, egli ha il diritto di essere legalmente costituito, ha il diritto di avere i suoi rappresentanti nel comune, poichè egli rappresenta la maggioranza degli elettori, come risulta dall'elezione. È dell'essenza dei Governi liberi che vi esistano dei partiti. Ma quando uno di questi diviene maggioranza, egli non è più un partito, perchè rappresenta veramente la popolazione. L'aver adunque l'intendente di Chiavari addotto per motivo dell'annullazione di queste elezioni questo fatto che un solo partito ebbe la maggioranza, prova a sufficienza che da solo spirito di partito fu ispirato il suo illegale decreto del 1° luglio.

PRESIDENTE. Metterò ai voti le conclusioni della Commissione.

MOJA. Io desidererei che il ministro attuale dell'interno, oppure il ministro passato, mi dessero qualche spiegazione a questo proposito.

PINELLI. Non conosco questo fatto.

DI SAN MARTINO. Uno dei fatti principali che hanno indotto l'intendente a ciò è l'idea che la mancanza di revisione delle liste potesse essere invocata come giusto titolo perchè le elezioni non fossero valide. Questa mancanza non era attribuibile a lui, stantechè accadde ciò per colpa degli agenti comunali, i quali non prepararono gli opportuni elementi acciò le elezioni seguissero nei termini dovuti, ed in questo caso l'intendente sembra fosse in buona fede, inquantochè egli agiva per delegazione.

Del resto, credo anch'io che questa delegazione non possa sussistere.

MOJA. Poichè il primo ufficiale dell'interno crede che quella delegazione non possa sussistere, ne viene necessariamente la nullità del decreto che ha annullata l'elezione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Una delle difficoltà del caso presente è quella di ben applicare le prescrizioni della legge. Si studierà, e poi si vedrà se si debbano o no annullare le seconde elezioni. Qualora le elezioni abbiano avuto regolarmente luogo, qualora gli elettori siano concorsi, qualora i nuovi membri del comune siano già installati nei loro uffici, parmi che allora vi sarebbe stato quasi un consentimento della popolazione che concorse a quell'elezione, all'elezione precedente. (*Rumori*)

Quindi non credo che ora la Camera col rimandare la petizione al Ministero voglia essa stessa decidere che quelle prime elezioni erano valide; crederei che la Camera eccederebbe nelle sue competenze.

Quindi accetto la supplica, riservandomi di studiare la pe-